



# COMUNE DI CAMEROTA

Provincia di Salerno

Piazza S. Vincenzo n° 5 – 84 Piazza S. Vincenzo n. 5 – 84040 CAMEROTA (SA)

Tel. 0974 / 9202300 Fax. 0974 / 9202322

www.comune.camerota.sa.it pec. protocollo.camerota@asmepec.it 040 Camerota (SA)

N° PAP-00689-2018

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 26/06/2018 al 11/07/2018

L'incaricato della pubblicazione  
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

UFFICIO DEL SINDACO

Sig. Mario Salvatore Scarpitta

Tel. 0974/9202350 – 329/6877073

protocollo.camerota@asmepec.it

Reg. ordinanza n. 26 del 26 GIU. 2018  
Reg. pubblicazioni n.

OGGETTO: misure atte a contrastare comportamenti lesivi del decoro urbano e della quiete ed igiene pubblica.  
II SINDACO

**Premesso** che il territorio comunale, in particolare durante la stagione estiva, nella quale si registra un consistente incremento delle presenze di turisti ed avventori, è interessato da comportamenti lesivi dell'immagine e del pubblico decoro fatto questo che si traduce in uno scadimento della qualità urbana, della fruibilità dei beni pubblici e della sicurezza;

**rilevato** che:

- nel territorio comunale, con sempre maggior frequenza, si assiste a comportamenti degenerativi che ledono il bene del decoro e della sicurezza, ponendo in serio rischio per la cittadinanza la possibilità di godere dei propri beni e degli spazi pubblici, in un adeguato e consono contesto urbano;
- il decoro è un valore che va preservato e tutelato in tutti i suoi aspetti: decoro dei luoghi, dell'ambiente, degli immobili, delle piazze e dei comportamenti in genere;
- mantenere in stato di abbandono, incuria e/o degrado, gli immobili ubicati nel territorio comunale, oltre ad arrecare pregiudizio all'immagine del Comune, incide negativamente sulla sicurezza urbana e compromette anche la sicurezza degli altri cittadini, atteso che tali fabbricati spesso hanno anche la necessità di essere posti in sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica;

**considerato** che:

- i sopraccitati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative, sono estrinsecati dall'attività incivile dell'abbandono dopo l'uso, in piazze e strade, di contenitori di bevande, alimenti, rifiuti ed altri oggetti che possono creare pericolo ai passanti o pregiudizio al decoro ed all'immagine del comune e dell'intera comunità;
- si rende necessario tutelare in via permanente i cittadini ed il territorio comunale, il suo decoro, l'immagine, l'igiene e la pulizia, attesa la spiccata vocazione turistica di rilievo nazionale;
- alla luce delle norme contenute nel "pacchetto sicurezza", che hanno radicalmente modificato la natura giuridica e le prospettive applicative delle ordinanze sindacali, il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che non configurano ipotesi di reato, ma che comunque siano tali da compromettere la vivibilità della comunità, creando disagio od allarme nella popolazione, perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata, civile convivenza e che pertanto debbono trovare una disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;

**ritenuto**, quindi, di dover adottare idonee misure volte a prevenire, nell'intero territorio comunale, atti di vandalismo, contrari al decoro ed alla decenza e che comunque pongano a repentaglio la sicurezza urbana, ed al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia, di vietare:

1. l'abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi, di qualunque contenitore di bevande, alimenti ed altri rifiuti, al di fuori degli appositi raccoglitori;

2. comportamenti lesivi del decoro urbano e/o finalizzati a mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria, degrado;
3. deturpare e imbrattare con disegni, scritte, manifesti e simili, Monumenti, Chiese, facciate degli edifici, muri e pavimentazioni stradali;
4. ogni comportamento che generi rumori causati senza necessità alcuna, schiamazzi, assembramenti chiassosi, occupazioni improprie della sede stradale con intralci alla libera circolazione, nonché ogni altro comportamento che possa turbare la quiete e l'ordine pubblico;
5. trattenersi in tutte le aree pubbliche per espletare pratiche riguardanti l'igiene personale;
6. che all'interno di qualsiasi struttura pubblica sia mantenuto un comportamento incivile e indecoroso nonché un abbigliamento non adeguato al luogo;

evidenziata la necessità ed opportunità per tutela dell'immagine e del decoro del comune di stabilire che:

1. tutte le fioriere e vasi posizionati all'esterno di attività commerciali o private abitazioni siano mantenute in buone condizioni e soprattutto sempre piene di piante e fiori, e che le stesse non siano ammalate o infestate da parassiti;
2. le fioriere abbandonate, rotte, o con essenze morte, devono essere rimosse. Sono vietate e saranno rimosse tutte le fioriere e vasi prospicienti in aree pubbliche improvvisate in contenitori riciclati quali secchi, bidoni casse posticce in legno o metallo e tutte quelle in materiale polietilene nero (ad es. i vasi in uso presso i vivai);
3. che tutti gli automezzi (roulotte, camper...) in disuso ed abbandonati per le strade o in aree pubbliche, siano rimossi, rammentando che l'abbandono di automezzi costituisce comportamento sanzionato anche dal Codice della Strada;
4. che tutti i rami o tralci risultanti da potature di giardini privati, come tutti i materiali compresi, cumuli di sabbia di cantieri fermi per ferie o altre cause, e ricadenti su suolo pubblico, siano immediatamente rimossi e conferiti in discariche autorizzate;
5. che tutti i proprietari di immobili e terreni in disuso e prospicienti su aree comunali provvedano alla pulizia ed alla sfalcatura delle erbacce in essi presenti non solo per questioni igieniche, ma anche per sicurezza, prevenzione di incendi nonché decoro e rispetto civico verso la città;

**ritenuto** che la presente ordinanza è un provvedimento sicuramente più organico, in quanto, oltre ad occuparsi dell'abbandono rifiuti interviene anche su molti altri profili, tutti comunque connessi alla tutela dei valori del decoro e della sicurezza urbana;

**visti** gli articoli 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

**visto** il decreto Ministero dell'Interno del 05.08.2008, Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

**fatto** comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale ed altre disposizioni di Legge o Regolamenti vigenti in materia ed altre ordinanze in quanto compatibili con il presente provvedimento

#### **ORDINA**

che tutti gli spazi del territorio comunale siano fruiti secondo modalità tali da rispettare il valore storico/ambientale ed il decoro ed in particolare **che su tutto il territorio comunale sia vietato:**

1. l'abbandono nelle strade, piazze, giardini e parchi, di qualunque contenitore di bevande, alimenti ed altri rifiuti, al di fuori degli appositi raccoglitori;
2. comportamenti lesivi del decoro urbano e/o finalizzati a mantenere gli immobili in stato di abbandono, incuria, degrado;
3. deturpare e imbrattare con disegni, scritte, manifesti e simili, Monumenti, Chiese, facciate degli edifici, muri e pavimentazioni stradali;
4. ogni comportamento che generi rumori causati senza necessità alcuna, schiamazzi, assembramenti chiassosi, occupazioni improprie della sede stradale con intralci alla libera circolazione, nonché ogni altro comportamento che possa turbare la quiete e l'ordine pubblico;
5. trattenersi in tutte le aree pubbliche per espletare pratiche riguardanti l'igiene personale;
6. che all'interno di qualsiasi struttura pubblica sia mantenuto un comportamento incivile e indecoroso nonché un abbigliamento non adeguato al luogo;

#### **DISPONE**

che:

1. tutte le fioriere e vasi posizionati all'esterno di attività commerciali o private abitazioni siano mantenute in buone condizioni e soprattutto sempre piene di piante e fiori, e che le stesse non siano ammalate o infestate da parassiti;

2. le fioriere abbandonate, rotte, o con essenze morte, devono essere rimosse. Sono vietate e saranno rimosse tutte le fioriere e vasi prospicienti in aree pubbliche improvvisate in contenitori riciclati quali secchi, bidoni casse posticce in legno o metallo e tutte quelle in materiale polietilene nero (ad es. i vasi in uso presso i vivai);
3. che tutti gli automezzi (roulotte, camper...) in disuso ed abbandonati per le strade o in aree pubbliche, siano rimossi, rammentando che l'abbandono di automezzi costituisce comportamento sanzionato anche dal Codice della Strada;
4. che tutti i rami o tralci risultanti da potature di giardini privati, come tutti i materiali compresi, cumuli di sabbia di cantieri fermi per ferie o altre cause, e ricadenti su suolo pubblico, siano immediatamente rimossi e conferiti in discariche autorizzate;
5. che tutti i proprietari di immobili e terreni in disuso e prospicienti su aree comunali provvedano alla pulizia ed alla sfalcatura delle erbacce in essi presenti non solo per questioni igieniche, ma anche per sicurezza, prevenzione di incendi nonché decoro e rispetto civico verso la città;

#### Avverte

Che troveranno applicazione, oltre a quelle di legge e regolamento, le seguenti sanzioni:

- a) le violazioni alla predetta ordinanza sono punite con sanzioni amministrative comprese tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 a norma dell'art. 07 bis/primo comma del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e secondo i principi previsti dalla legge 689/1981;
- b) all'atto della contestazione, e comunque entro 10 gg. dalla presente ordinanza, i trasgressori sono tenuti a rimuovere tutti gli elementi sopra menzionati (fioriere, automezzi, sabbia, rami secchi ecc.) o a cessare il comportamento scorretto. L'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà L'Amministrazione a spese del trasgressori;
- c) per le violazioni alla presente ordinanza l'autorità competente a ricevere scritti difensivi, opposizioni, ricorsi, ed all'audizione dei trasgressori che lo richiedano è il Sindaco, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81.

La presente ordinanza è comunicata preventivamente al sig. Prefetto di Salerno e trasmessa Settore di Vigilanza Municipale, Comando-Stazione dei Carabinieri di marina di Camerota, per gli aspetti di specifica competenza, e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione sul sito internet del Comune <http://www.comune.camerota.sa.it/> ed affissione di manifesti sul territorio.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro giorni sessanta dalla pubblicazione ed entro giorni 120 per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È fatto obbligo a tutte le forze di polizia locale e statale di dare esecuzione alla presente ordinanza.

*Queste prime norme puntano a migliorare la qualità della vita del nostro paese, si invitano quindi tutti i cittadini a collaborare, segnalare o intervenire in tutte quelle situazioni in cui la responsabilità ed il senso civico si uniscono all'amore per il luogo ove viviamo.*

Dalla residenza municipale,

Il Sindaco  
Mario Salvatore Scarpitta

